



COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

| | |
|----------------------------|--|
| Codice ente 10419 | |
| DELIBERAZIONE N. 52 | |
| DEL 20.12.2018 | |

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 20.35 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

| | | |
|-------------------|-------------|----------|
| ZANOTTI MARISA | SINDACO | Presente |
| TURELLI NICOLA | CONSIGLIERE | Presente |
| ZANARDINI MATTIA | CONSIGLIERE | Presente |
| ROMEDA LUCA | CONSIGLIERE | Presente |
| PEDROCCHI DANIELA | CONSIGLIERE | Presente |
| CHITO' MARCO | CONSIGLIERE | Presente |
| CALDINELLI ELISA | CONSIGLIERE | Assente |
| BURLOTTI DAVIDE | CONSIGLIERE | Assente |
| TURELLI DOMENICO | CONSIGLIERE | Presente |
| SECLI PASQUALE | CONSIGLIERE | Presente |
| RIVA GIOVANNI | CONSIGLIERE | Presente |
| MARINI ROBERTO | CONSIGLIERE | Presente |
| TOSELLI SILVESTRO | CONSIGLIERE | Presente |

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la dott.ssa Marisa Zanotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: Razionalizzazione annuale delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sale Marasino con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 27/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

RILEVATO che il Comune di Sale Marasino è presente nel capitale sociale della seguente società:

| SOCIETA' | CAP. SOCIALE | CONFERIMENTO | % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. | € 100.000,00 | € 2.050,00 | 2,05 |

RILEVATO che per la società sopra indicata, è stata effettuata attività di verifica riferita ai criteri per il mantenimento o meno della partecipazione previsti dal citato D. Lgs. n. 175/2016 (che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale alla lett. A) che evidenzia le informazioni sull'organismo partecipato;

RICHIAMATO il Piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del D.,Lgs. 19.08.2016, n. 175, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 27.09.2017 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 ed acquisito agli atti di questo Comune il xx.12.2018 al n. xxxx;

VISTI i pareri allegati al presente atto;

Con votazione **favorevole unanime**;

D E L I B E R A

1-di dichiarare quanto in premessa e l'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione che si dichiara parte integrante e sostanziale della stessa;

3-di dare atto che Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. non produce alcun servizio ed è proprietaria di impianti utilizzati da questo Comune e gestiti da soggetto terzo;

4-di stabilire che la partecipazione di questo Comune nella società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. debba essere mantenuta malgrado il fatto che la stessa

- a) non produca alcun servizio di interesse generale (art.4 comma 2 lett. e) del D. Lgs. n.175/2016);
- b) presenti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n.175/2016;

5-di precisare che il mantenimento della partecipazione si giustifica con fatto che la Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. pur non producendo alcun servizio è proprietaria di impianti utilizzati da questo Comune e gestiti da soggetto terzo;

6-di stabilire che non è necessario adottare alcun piano di razionalizzazione malgrado la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del D. Lgs. n.175/2016 in quanto la società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. affronta spese contenute che non sono sostenute da questo Comune;

7-di precisare che la illustrata particolarità della situazione relativa alla Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. giustifica quanto disposto ai precedenti punti in attesa di eventuali diverse indicazioni che dovessero essere fornite dalla Corte dei Conti;

8-di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP;

Con successiva e separata votazione **favorevole unanime**

9-di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale